

Regolamento del servizio di valutazione della conformità degli ascensori finalizzata alla certificazione e alle verifiche e uso del marchio

Rev.	Causale	Redatto	Approvato	Autorizzato
00 (02/04/2012)	Emissione	Virno Elio	Montaguti Giulia	Montaguti Ivan
01 (04/02/2013)	Revisione a seguito AC e TRATTAMENTO NC-OSS VI ACCREDIA del 23-24 gennaio 2013 (Osservazione 8/9).	Virno Elio	Montaguti Giulia	Montaguti Ivan
02 (30/09/2013)	Revisione a seguito OSS n. 5/8 di cui alla VI ACCREDIA del 27-28 maggio 2013	Virno Elio	Montaguti Giulia	Montaguti Ivan
03 (26/11/2014)	Aggiornamento ai requisiti delle norme UNI EN ISO/IEC 17065:2012 e UNI EN ISO/IEC 17020:2012	Virno Elio	Montaguti Giulia	Montaguti Ivan
04 (22/06/2015)	Revisione a seguito OSS n. 2 di cui alla VI ACCREDIA del 19-20 febbraio 2015	Virno Elio	Montaguti Giulia	Montaguti Ivan
05 23/02/2016	Aggiornamento a seguito della Direttiva 2014/33/UE	Maresca Rossella	Lorenzo Bubbico	Montaguti Ivan
06 01/02/2017	Modifiche a seguito di esame documentale Accredia DC2017UTA019	Maresca Rossella	Lorenzo Bubbico	Montaguti Ivan
07 22/05/2019	Modifiche a seguito di Osservazione Accredia rilevata in sede di audit del 1-2/04/2019	Maresca Rossella	Lorenzo Bubbico	Andrea Montaguti
08 02/02/2021	Modifiche a seguito di esito documentale Accredia DC2021PPA052 del 29/01/2021	Maresca Rossella	Lorenzo Bubbico	Andrea Montaguti
09 01/09/2022	Aggiornamento a seguito Audit Accredia del 28-29/03/2022	Roberto Consiglio	Lorenzo Bubbico	Andrea Montaguti
10 06/10/2022	Aggiornamento a seguito di Circolare Tecnica DC N° 10/2022	Roberto Consiglio	Lorenzo Bubbico	Andrea Montaguti
11 15/11/2023	Aggiornamento a seguito Audit Accredia del 12-13/12/2022	Roberto Consiglio	Lorenzo Bubbico	Andrea Montaguti
		<i>Roberto Consiglio</i>	<i>Lorenzo Bubbico</i>	<i>Andrea Montaguti</i>

	<i>Regolamento del servizio di valutazione della conformità degli ascensori finalizzata alla certificazione e alle verifiche e uso del marchio</i>	<i>Codice</i> <i>R 01_asc</i>	<i>Revisione</i> <i>11</i>
			<i>Pagina</i> <i>2 di 14</i>

Sommario

r01.00 Documenti, legislazioni e normative di riferimento.....	3
r01.01 Oggetto	3
r01.02 Campo di applicazione	3
r01.03 Informazioni fornite al Richiedente/Cliente il servizio di valutazione della conformità finalizzata alla certificazione e alla verifica degli ascensori	3
r01.04 Domanda del Richiedente e Affidamento dell'incarico a SIDEL per i servizi di valutazione della conformità finalizzata alla certificazione e alle verifiche.....	4
r01.05 Riesame della Domanda del Richiedente finalizzata alla certificazione e alle verifiche.....	4
r01.06 Pianificazione dell'attività di valutazione della conformità relativa alla certificazione e alle verifiche	4
r01.07 Processo di Valutazione della conformità.....	5
r01.07.1 Valutazione della conformità finalizzata alle verifiche.....	5
r01.07.1.2 Classificazione delle Verifiche.....	5
r01.07.1.3 Effettuazione delle attività di Verifica periodica	6
r01.07.1.4 Effettuazione delle attività di Verifica Straordinaria	7
r01.07.1.5 Requisiti di Conformità relativi alle verifiche.....	8
r01.07.2 Valutazione della conformità finalizzata alla certificazione	8
r01.07.2.1 Effettuazione dell' attività di Ispezione e di Riesame della stessa.....	8
r01.07.2.3 Delibera della certificazione e rilascio dei certificati	9
r01.07.2.4 Requisiti di Conformità relativi alla certificazione	9
r01.08 Obblighi specifici dei Clienti del servizio di valutazione della conformità	9
r01.08.1 Obblighi specifici dei Clienti del servizio di valutazione della conformità relativa alle verifiche	9
r01.08.2 Obblighi specifici dei Clienti del servizio di valutazione della conformità relativa alla certificazione.....	10
r01.09 Recesso dal servizio di valutazione della conformità relativa alle verifiche e alla certificazione ...	10
r01.10 Modifiche dei requisiti di certificazione	11
r01.11 Reclami, Ricorsi, Contenziosi	11
r01.12 Tariffe.....	12
r01.13 Riservatezza.....	12
r01.14 Elenco dei prodotti certificati	12
r01.15 Reclami ai Clienti.....	12
r01.16 Uso dei marchi.....	13

	<i>Regolamento del servizio di valutazione della conformità degli ascensori finalizzata alla certificazione e alle verifiche e uso del marchio</i>	<i>Codice</i> <i>R 01_asc</i>	<i>Revisione</i> 11
			<i>Pagina</i> 3 di 14

r01.00 Documenti, legislazioni e normative di riferimento

L'elenco delle norme a cui SIDEL fa riferimento per redigere la documentazione di sistema è riportato nel Documento D01_asc. "Normativa di riferimento"

r01.01 Oggetto

Il presente documento disciplina i rapporti tra SIDEL, in qualità di Organismo di valutazione della conformità, ed il Cliente, in qualità di soggetto richiedente a SIDEL il servizio di valutazione finalizzata alla verifica e/o alla certificazione degli ascensori ai sensi della e alla direttiva 2014/33/UE.

Esso definisce i diritti e i doveri a cui sono assoggettati SIDEL e Clienti nell'ambito dei processi di valutazione finalizzata alla verifica e alla certificazione degli ascensori ai sensi della direttiva 2014/33/UE

I Clienti che decidono di richiedere a SIDEL il servizio di valutazione finalizzata alla certificazione e/o alla verifica degli impianti ascensori, con la sottoscrizione del contratto tra Cliente e SIDEL, accettano di rispettare le condizioni contenute nel presente documento.

Inoltre, definisce i requisiti per l'uso del marchio SIDEL, di proprietà della società SIDEL SpA con sede a Bologna in via Tosarelli 362 40055 Villanova di Castenaso (Bo), dei certificati, delle pubblicità e del materiale pubblicitario.

r01.02 Campo di applicazione

Il presente Regolamento si applica al servizio di valutazione della conformità fornito da SIDEL, nell'ambito delle seguenti attività:

1. **Valutazione della conformità finalizzata alla certificazione degli ascensori** secondo le procedure:
 - Verifica dell'unità per gli ascensori (Modulo G) ai sensi dell'Allegato VIII della Direttiva 2014/33/UE
 - Certificazione ascensori in deroga ai sensi del DPR 8/2015

2. **Valutazione della conformità finalizzata alla verifica degli ascensori**, in particolare:
 - 2.1 Verifiche periodiche
 - 2.2 Verifiche straordinarie

r01.03 Informazioni fornite al Richiedente/Cliente il servizio di valutazione della conformità finalizzata alla certificazione e alla verifica degli ascensori

SIDEL, al fine di consentire a richiedenti e clienti del servizio di valutazione finalizzato alla certificazione e/o alle verifiche, di cui al par. r01.02 del presente regolamento, di essere informati in merito a:

- a) Schema di certificazione e relative procedure adottate;
- b) Schemi di verifica e relative procedure;
- c) Importi che devono essere pagati a fronte del servizio fornito da SIDEL, e mezzi con i quali SIDEL si finanzia;
- d) Diritti e ai doveri che disciplinano il rapporto tra cliente e SIDEL relativamente a tutte le fasi dei processi di valutazione finalizzata alla certificazione e alle verifiche e ai requisiti, restrizioni e limitazioni sull'utilizzo del marchio di certificazione e sui modi di far riferimento alla certificazione rilasciata,
- e) Procedure per trattare reclami e ricorsi

	<i>Regolamento del servizio di valutazione della conformità degli ascensori finalizzata alla certificazione e alle verifiche e uso del marchio</i>	<i>Codice</i> <i>R 01_asc</i>	<i>Revisione</i> 11
			<i>Pagina</i> 4 di 14

Rende disponibile sul sito internet www.sidelitalia.it, a richiesta, la seguente documentazione di valenza contrattuale ed informazioni:

- ✓ Regolamento del servizio di valutazione della conformità degli ascensori finalizzata alla certificazione e alle verifiche e uso del marchio R01_asc

I mezzi con i quali SIDEL si finanzia, provengono dall'attività stessa svolta da SIDEL.

Inoltre, ove richiesto, SIDEL, tramite la segreteria di Settore, provvede a fornire tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari affinché le parti interessate vengano esaustivamente informate e aggiornate.

SIDEL rende i propri servizi accessibili a tutti i richiedenti le cui attività ricadono nel campo di applicazione delle proprie attività, senza condizionamenti né preclusioni.

r01.04 Domanda del Richiedente e Affidamento dell'incarico a SIDEL per i servizi di valutazione della conformità finalizzata alla certificazione e alle verifiche

Il Richiedente che rivolge la propria scelta verso SIDEL per usufruire del servizio di valutazione della conformità relativo alle attività di cui al r01.02, deve ad inviare a SIDEL la Domanda per il servizio di valutazione della conformità, adeguatamente compilata (contenete la dichiarazione di non aver presentato la domanda ad altro OdC), firmata dal proprietario, dal legale rappresentante del Richiedente oppure dal rappresentante autorizzato (persona fisica o giuridica stabilita nell'unione che ha ricevuto da un installatore o un fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire a suo nome in relazione ai compiti specificati) e allega alla stessa la documentazione in essa richiesta; allo scopo, il Richiedente utilizza la modulistica messa a disposizione da SIDEL, in particolare:

- “Domanda per il servizio di valutazione della conformità relativo alla certificazione – Modulo T60_asc” e
- “Domanda per il servizio di effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie – Modulo T15_asc”.
- Domanda certificazione ascensori in deroga T56_asc

r01.05 Riesame della Domanda del Richiedente finalizzata alla certificazione e alle verifiche

SIDEL esamina la domanda del Richiedente e, in caso di accettazione della stessa, attiva la pianificazione dell'attività di valutazione della conformità.

In caso di respinta della richiesta, SIDEL né da comunicazione scritta al Richiedente entro 15 giorni dal ricevimento della stessa specificando gli elementi che ostacolano l'accettazione dell'incarico.

r01.06 Pianificazione dell'attività di valutazione della conformità relativa alla certificazione e alle verifiche

Ad esito positivo dell'esame della domanda del Richiedente SIDEL provvede a pianificare l'attività di valutazione della conformità, in particolare:

- ✓ Nel caso di valutazione della conformità relativa alla certificazione, assegnando l'incarico ad un team (ispettore singolo o gruppo di ispettori) per l'effettuazione dell'ispezione e al technical review per il riesame dell'attività ispettiva.

In questo caso Sidel, a mezzo di apposito modulo, comunica al cliente i nominativi degli ispettori che compongono il team designato per la valutazione della conformità; il cliente, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, ha il diritto di ruscare, parzialmente o globalmente, il suddetto team comunicandolo a Sidel con fondate motivazioni, entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

- ✓ Nel caso di valutazione della conformità relativa alle verifiche, assegnando l'incarico ad un verificatore per l'effettuazione della verifica e al technical review per il riesame dell'attività di verifica.

Il cliente, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, ha il diritto di ruscare, *tramite mail pec*, parzialmente o globalmente, i suddetti nominativi comunicandolo a Sidel con fondate motivazioni, entro 60 giorni dalla data di scadenza della verifica stessa

	<i>Regolamento del servizio di valutazione della conformità degli ascensori finalizzata alla certificazione e alle verifiche e uso del marchio</i>	<i>Codice</i> <i>R 01_asc</i>	<i>Revisione</i> 11
			<i>Pagina</i> 5 di 14

SIDEL, al fine di poter portare a termine il servizio di valutazione della conformità potrebbe avere la necessità di subappaltare attività riguardanti:

- Prove, controlli non distruttivi ed analisi, ove richiesto;
- Attività ad elevata specializzazione, ove richiesto;
- Parte delle verifiche, ove richiesto.

Con la sottoscrizione del contratto, il richiedente esprime il proprio consenso al subappalto delle attività di cui sopra, ove se ne presenti la necessità. In tal caso Sidel comunica, tramite pec il nominativo dell'eventuale subappaltatore al fine confermare l'autorizzazione rilasciata contrattualmente.

L'ispettore incaricato, sulla base della scadenza relativa all'incarico affidatogli, concorda con il Cliente la data specifica per l'effettuazione dell'ispezione.

Il verificatore incaricato, sulla base della scadenza relativa all'incarico affidatogli, accompagnato dal manutentore, provvede ad effettuare la verifica.

r01.07 Processo di Valutazione della conformità

r01.07.1 Valutazione della conformità finalizzata alle verifiche

r01.07.1.2 Classificazione delle Verifiche

Le Verifiche effettuate da SIDEL si distinguono in:

Verifiche Periodiche

Le verifiche periodiche vengono effettuate con la periodicità di due anni a partire dalla data di messa in servizio, Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.

Verifiche Straordinarie

Le verifiche Straordinarie vengono effettuate per verificare se sono state ripristinate le condizioni di conformità nei seguenti casi:

- a. A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo.
- b. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio.
- c. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o
 - Straordinaria manutenzione, in particolare
 1. il cambiamento della velocità;
 2. il cambiamento della portata;
 3. il cambiamento della corsa;
 4. il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
 5. la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro - pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.
- d. Seguito di periodi prolungati di inattività;
- e. Ai sensi dell'art. 2 DPR 23/2017.

	<i>Regolamento del servizio di valutazione della conformità degli ascensori finalizzata alla certificazione e alle verifiche e uso del marchio</i>	<i>Codice</i> <i>R 01_asc</i>	<i>Revisione</i> 11
			<i>Pagina</i> 6 di 14

Contestualmente a ciascuna verifica straordinaria viene effettuata anche una verifica periodica; in conseguenza di ciò, la cadenza delle verifiche periodiche viene aggiornata a partire dalla contestuale verifica straordinaria/periodica.

r01.07.1.3 Effettuazione delle attività di Verifica periodica

Al termine della verifica il Verificatore designato, redige il “Verbale di verifica” nel quale riposta i rilievi effettuati “Non conformità” e “Osservazioni” e l’esito della verifica.

Il rilievo viene classificato come “Non Conformità” quando è tale da compromettere la sicurezza dell’esercizio dell’impianto sottoposto a verifica per cui “è ostativo” nei riguardi del mantenimento dell’esercizio stesso.

Il rilievo viene classificato come “Osservazione” quando ad esso corrispondono situazioni non pericolose ma che, con il tempo, potrebbero evolvere in situazioni pericolose per cui “non è ostativo” nei riguardi del mantenimento dell’esercizio dell’impianto.

Nel caso in cui vengano effettuati rilievi ritenuti come “non conformità” il personale verificatore esprime parere “non favorevole” in merito al mantenimento dell’esercizio dell’impianto.

Nel caso in cui vengano effettuati soltanto rilievi ritenuti come “osservazioni” il personale verificatore esprime parere “favorevole” in merito al mantenimento dell’esercizio dell’impianto.

Con la sottoscrizione del verbale di verifica da parte del verificatore termina l’attività di verifica.

Contestualmente il verificatore provvede a sottoporre il Verbale elaborato al RT o altri sostituti incaricato, per il relativo riesame. Si possono verificare i seguenti casi:

a. Riesame di verbale di verifica con esito favorevole

Qualora dal Riesame non emergano rilievi il technical review appone data e timbro con firma sulla copia del verbale per SIDEL. SIDEL provvede ad inviare il verbale di verifica al Cliente e al Manutentore, a mezzo mail, raccomandata, mail-certificata, entro al massimo 30 gg dalla data della verifica.

Qualora dal Riesame emergano solo rilievi classificati come “non ostativi” per il mantenimento dell’esercizio dell’impianto, il technical review appone data e timbro con firma sulla copia del verbale per SIDEL ed elabora il “rapporto conclusivo di valutazione”.

Il verbale di verifica e il rapporto conclusivo di valutazione vengono inviati da SIDEL al Cliente e al Manutentore, a mezzo mail, raccomandata, mail-certificata, entro al massimo 30 gg dalla data della verifica.

Qualora dal Riesame emergano rilievi considerati come “ostativi” per il mantenimento dell’esercizio dell’impianto, il technical review appone data e timbro con firma sulla copia del verbale per SIDEL ed elabora il “rapporto conclusivo di valutazione”.

Il “verbale di verifica” e il “rapporto conclusivo di valutazione” vengono inviati al Cliente e al Manutentore, a mezzo mail, raccomandata, mail-certificata, entro al massimo 5 gg dalla data del riesame.

b. Riesame di verbale di verifica con esito non favorevole

Qualora dal Riesame non emergano rilievi, il technical review appone data e timbro con firma sulla copia del verbale per SIDEL. SIDEL provvede ad inviare il verbale di verifica al Comune di competenza, al Cliente e al Manutentore a mezzo lettera o fax o mail, raccomandata, mail-certificata, entro al massimo 5 gg dalla data della verifica.

Qualora a seguito del riesame il Technical review ritenga opportuno di declassare gli elementi ostativi individuati dal verificatore, provvede ad emettere verbale con esito favorevole

Qualora dal Riesame emergano rilievi il technical review appone data e timbro con firma sulla copia del verbale per SIDEL ed elabora il “rapporto conclusivo di valutazione”.

Il “verbale di verifica” e il “rapporto conclusivo di valutazione” vengono inviati da SIDEL al Comune di competenza, al Cliente e al Manutentore, a mezzo lettera o fax o mail, raccomandata, mail-certificata, entro al massimo 5 gg dalla data

	<i>Regolamento del servizio di valutazione della conformità degli ascensori finalizzata alla certificazione e alle verifiche e uso del marchio</i>	<i>Codice</i> <i>R 01_asc</i>	<i>Revisione</i> 11
			<i>Pagina</i> 7 di 14

della verifica.

r01.07.1.4 Effettuazione delle attività di Verifica Straordinaria

a. A seguito di verbale di verifica periodica con parere non favorevole

- a1. In questi casi, a seguito della rimozione delle cause che hanno determinato l'esito non favorevole della verifica, il Cliente rivolge richiesta a SIDEL di verifica straordinaria.
- a2. SIDEL, su incarico del Cliente, provvede a contattare il Manutentore e ad effettuare la verifica straordinaria.
- a3. Al termine della verifica il Verificatore designato redige il "Verbale di verifica" nel quale riporta i rilievi effettuati.
- a4. Con la sottoscrizione del verbale di verifica da parte del verificatore termina l'attività di verifica.
- a5. Contestualmente il verificatore provvede a sottoporre il Verbale di verifica elaborato al Technical Review incaricato, per l'effettuazione del Riesame.
- a6. Riesame verbale di verifica straordinaria con esito favorevole

In questo caso viene seguita la stessa procedura di cui al § r01.07.1.3 - p.to a)

- a7. Riesame verbale di verifica straordinaria con esito con esito non favorevole

In questo caso viene seguita la stessa procedura di cui al § r01.07.1.3 - p.to b)

b. In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio

- b1. In questi casi, il proprietario o il suo legale rappresentante, danno immediata notizia al Comune per relativa competenza.
- b2. Dopo la rimozione delle cause che hanno causato l'incidente, il Cliente rivolge richiesta a SIDEL di verifica straordinaria.

Seguono le fasi da a2 ÷ a7 del p.to a) del presente paragrafo.

c. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione

- c1. Il proprietario o il legale rappresentante, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita, invia comunicazione all'Autorità competente per territorio e a SIDEL, competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche, richiedendo a quest'ultimo l'effettuazione di una verifica straordinaria.

Seguono le fasi da a2 ÷ a7 del p.to a) del presente paragrafo.

d. A seguito di periodi prolungati di inattività

- d1. Il proprietario o il legale rappresentante previo, ove necessario, adeguamento dell'impianto, invia comunicazione al Comune competente e a SIDEL, competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche, di riattivazione dell'esercizio dell'impianto.

Seguono le fasi da a2 ÷ a7 del p.to a) del presente paragrafo.

	<i>Regolamento del servizio di valutazione della conformità degli ascensori finalizzata alla certificazione e alle verifiche e uso del marchio</i>	<i>Codice</i> <i>R 01_asc</i>	<i>Revisione</i> 11
			<i>Pagina</i> 8 di 14

e. Ai sensi dell'art. 2 DPR 23/2017

Nel caso in cui il Legale Rappresentante/ Proprietario non esegua la messa in esercizio dell'impianto nel Comune di competenza, entro i 60 giorni dalla data della Dichiarazione CE/UE.

Seguono le fasi da a2 ÷ a7 del p.to a) del presente paragrafo.

r01.07.1.5 Requisiti di Conformità relativi alle verifiche

I requisiti rispetto ai quali sono eseguite le verifiche sono definiti, per un determinato impianto:

- ✓ nelle norme e/o nelle legislazioni cogenti con cui l'impianto è stato collaudato/certificato,
- ✓ nelle norme e/o legislazioni cogenti a cui è stato assoggettato nel tempo l'impianto elevatore, per miglioramento e/o per aggiornamento degli aspetti di sicurezza,
- ✓ nelle norme vigenti di buona tecnica con cui sono state apportate sostituzioni e/o modifiche all'impianto.

r01.07.2 Valutazione della conformità finalizzata alla certificazione

r01.07.2.1 Effettuazione dell' attività di Ispezione e di Riesame della stessa

Sulla base della scadenza per l'effettuazione della ispezione relativa all'incarico affidatogli, l'ispettore designato provvede ad effettuare l'esame della documentazione tecnica e in caso di esame documentale con esito positivo a concordare con il Cliente/Installatore la data specifica per l'effettuazione dell'ispezione sull'ascensore.

Qualora l'esame documentale abbia esito negativo Sidel provvede a comunicarlo al cliente specificando i rilievi emersi e chiedendo allo stesso di provvedere alla loro risoluzione, il cliente ha l'obbligo di chiudere i rilievi ed inviarli a Sidel per ulteriore riesame.

In ultima analisi ad esito positivo del riesame documentale Sidel provvede ad effettuare la programmazione della verifica in campo.

Al completamento dell'ispezione l'ispettore designato redige il "rapporto di ispezione" nel quale vengono riportati i risultati dell'esame della documentazione tecnica, del progetto, ove previsto, delle prove e verifiche effettuati e la determinazione di conformità a tutti i requisiti richiesti derivante dagli stessi.

Il risultato di tutti gli eventuali rilievi relativi all'ispezione effettuata vengono riportati nella "Relazione conclusiva relativa all'ispezione" che viene inviata al Richiedente per la presa in carico degli interventi correttivi.

In tale relazione viene riportato il tipo di verifica richiesta per ciascun rilievo, che può essere una verifica documentale e/o una verifica tramite ispezione supplementare.

A conclusione della presa in carico degli interventi correttivi da parte del Cliente, e ad esito positivo della verifica degli stessi da parte dell'ispettore, lo stesso sottopone i risultati finali dell'ispezione al Technical review per l'effettuazione del Riesame.

In caso di esito positivo del Riesame, il technical review propone l'emissione del certificato di conformità per la procedura relativa all'allegato VIII della Direttiva 2014/33/UE

In caso di esito del Riesame con rilievi, il technical review provvede ad elaborare il rapporto di riesame nel quale vengono riportati i rilievi derivanti dal riesame e le ispezioni e verifiche supplementari che devono essere effettuate dall'ispettore.

Ad esito positivo dell'ispezione supplementare, l'ispettore sottopone i risultati finali al Technical review per il riesame supplementare.

Il Technical review, ad esito positivo del riesame supplementare, propone l'emissione del certificato di conformità per la procedura di valutazione relativa all'allegato VIII della Direttiva 2014/33/UE; qualora l'esito del riesame risulti negativo, il technical review illustra le motivazioni che hanno condotto all'esito negativo e invia tutto il dossier relativo all'ispezione e al riesame al Responsabile Tecnico di Delibera per la decisione finale.

	<i>Regolamento del servizio di valutazione della conformità degli ascensori finalizzata alla certificazione e alle verifiche e uso del marchio</i>	<i>Codice</i> <i>R 01_asc</i>	<i>Revisione</i> 11
			<i>Pagina</i> 9 di 14

La tempistica massima per la gestione e chiusura dei rilievi è di 150 giorni, prima di eventualmente deliberare negativamente per la concessione della certificazione

r01.07.2.3 Delibera della certificazione e rilascio dei certificati

La “Decisione finale” in merito al rilascio o meno dei certificati viene presa dal Responsabile Tecnico di Delibera sulla base delle informazioni raccolte durante nelle fasi di ispezione e di riesame.

Se la decisione finale circa la valutazione di conformità è negativa, SIDEL comunica al Cliente/Installatore, al Ministero Competente e a tutti gli Organismi Notificati, tale decisione unitamente alle motivazioni che hanno condotto alla medesima

In tal caso qualora il cliente rivolga di nuovo la domanda a Sidel, le modalità di richiesta restano invariate ma deve dare evidenza oggettiva della risoluzione dei problemi riscontrati nella precedente richiesta di certificazione.

Se la decisione finale circa la valutazione di conformità è positiva SIDEL comunica al Cliente/Installatore tale decisione trasmettendo allo stesso i certificati, in particolare:

- ✓ Certificato di conformità ai sensi dell'allegato VIII della direttiva 2014/33/UE

r01.07.2.4 Requisiti di Conformità relativi alla certificazione

La conformità relativamente alla certificazione degli impianti elevatori rientranti nel campo di applicazione della presente procedura viene determinata in base ai requisiti stabiliti da:

Requisiti specifici

- ✓ allegato I della direttiva 2014/33/UE - requisiti essenziali di salute e sicurezza;
- ✓ norme armonizzate (UNI EN 81-20, UNI 81-50);
- ✓ norme tecniche nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in assenza di norme armonizzate;
- ✓ norme tecniche che rappresentano lo stato dell'arte relativamente a specifici argomenti (es. UNI ISO 4309 ecc.);
- ✓ regole tecniche definite in base alle esperienze storiche, nei casi di mancanza di riferimenti normativi;

Requisiti di carattere generale:

- ✓ determinati sulla base di un giudizio professionale.

r01.08 Obblighi specifici dei Clienti del servizio di valutazione della conformità

r01.08.1 Obblighi specifici dei Clienti del servizio di valutazione della conformità relativa alle verifiche

Il Cliente del servizio di valutazione della conformità relativa alle verifiche ha l'obbligo di rispettare quanto segue:

- ✓ Fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili affinché possano essere eseguite le attività di verifica, ad eccezione della strumentazione di misura;
- ✓ Consentire al verificatore libero accesso alle aree in cui sono installati gli impianti oggetto della verifica;
- ✓ Consentire agli ispettori dell'ente di accreditamento libero accesso alle aree di installazione degli impianti oggetto della verifica;
- ✓ Rispettare le prescrizioni pertinenti riportate nella direttiva 2014/33/UE
- ✓ Accettare che SIDEL scambi con gli altri Organismi informazioni in merito alle attività di
- ✓ valutazione della conformità;
- ✓ assicurare la disponibilità della necessaria documentazione all'atto delle verifiche;
- ✓ Richiedere a SIDEL l'effettuazione di una verifica straordinaria per la rimessa in esercizio dell'impianto, a seguito di modifiche non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione, a seguito di incidenti di notevole importanza, a

	<i>Regolamento del servizio di valutazione della conformità degli ascensori finalizzata alla certificazione e alle verifiche e uso del marchio</i>	<i>Codice</i> R 01_asc	<i>Revisione</i> 11
			<i>Pagina</i> 10 di 14

seguito di verbali con esito negativo, a seguito di fermi prolungati dell'impianto;

- ✓ dare specifiche disposizioni affinché le operazioni di verifica siano assistite dal manutentore, che è il solo tecnico autorizzato ad effettuare manovre sull'impianto, eseguendo quanto richiesto dal verificatore;
- ✓ garantire la sua presenza o quella di un suo delegato durante l'effettuazione delle verifiche.

r01.08.2 Obblighi specifici dei Clienti del servizio di valutazione della conformità relativa alla certificazione

Il Cliente del servizio di valutazione della conformità relativa alla certificazione ha l'obbligo di conformarsi ai seguenti punti:

- ✓ fornire tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di valutazione, incluse quelle per l'esame della documentazione e l'accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni (inclusi i rapporti delle verifiche ispettive interne) ed al personale coinvolto (per esempio: nelle attività di prova, ispezione, valutazione, sorveglianza e rivalutazione) e nella risoluzione dei reclami;
- ✓ consentire agli ispettori dell'ente di accreditamento libero accesso alle aree di installazione degli impianti oggetto della certificazione;
- ✓ rispettare le prescrizioni pertinenti riportate nella direttiva 2014/33/UE
- ✓ accettare che SIDEL scambi con gli altri Organismi informazioni in merito alle attività di certificazione;
- ✓ garantire di non aver inoltrato stessa domanda di valutazione della conformità ad altro organismo di controllo;
- ✓ nel caso in cui SIDEL neghi al Richiedente il rilascio dei certificati, motivandolo e suggerendo i mezzi per ottenere il rilascio degli stessi, il Richiedente/Installatore, nel richiedere una nuova verifica dell'unità o un nuovo esame finale, deve rivolgersi a SIDEL medesima.
- ✓ fare affermazioni nei riguardi della certificazione, coerenti con il campo di applicazione della certificazione rilasciata;
- ✓ non utilizzare la certificazione in maniera tale da portare discredito a SIDEL, e non fare alcuna dichiarazione circa la certificazione di prodotto che possano essere considerate da parte di SIDEL ingannevole o non autorizzate;
- ✓ a seguito della sospensione o revoca della certificazione, cessare di utilizzare tutto il materiale pubblicitario, che contenga i relativi riferimenti e restituisca qualsiasi documento di certificazione su richiesta dell'organismo di certificazione;
- ✓ se fornisce copie dei documenti di certificazione ad altri, i documenti devono essere riprodotti nelle loro interezze;
- ✓ nel far riferimento alla propria certificazione di prodotto nei mezzi di comunicazione, quali documenti, opuscoli o materiale pubblicitario, si conformi ai requisiti di SIDEL;
- ✓ si conformi a qualsiasi requisito che possa essere prescritto dallo schema di certificazione relativo all'utilizzo di marchi di conformità e alle informazioni relative al prodotto;
- ✓ mantenga registrazione di tutti i reclami presentati di cui abbia conoscenza, concernenti la conformità ai requisiti di certificazione, e renda queste registrazioni disponibili a SIDEL e intraprenda azioni appropriate con riferimento a tali reclami e documenti le azioni stesse.

r01.09 Recesso dal servizio di valutazione della conformità relativa alle verifiche e alla certificazione

- ✓ **Nel caso di valutazione della conformità relativa alle verifiche**, il Cliente ha la facoltà di recedere dal servizio per l'effettuazione delle attività di verifica, subordinatamente alla notifica della stessa a SIDEL, a mezzo raccomandata e nelle scadenze stabilite nel contratto.

Qualora non venga rispettata tale clausola, il soggetto Cliente ha l'obbligo di riconoscere a SIDEL l'importo stabilito contrattualmente.

	<i>Regolamento del servizio di valutazione della conformità degli ascensori finalizzata alla certificazione e alle verifiche e uso del marchio</i>	<i>Codice</i> <i>R 01_asc</i>	<i>Revisione</i> 11
			<i>Pagina</i> 11 di 14

E' fatta salva la facoltà di SIDEL d'interrompere il servizio di verifica in qualunque momento, mantenendosi immune da qualsivoglia forma di indennizzo nel caso fosse accertato che da parte del cliente non vi sia stato il rispetto di una o più delle condizioni specificate nel contratto stipulato con SIDEL e nei documenti contrattuali.

A decorrere dalla data del recesso, SIDEL interrompe tutte le attività connesse al servizio di effettuazione delle attività di verifica. Contestualmente il Cliente ha l'obbligo di interrompere qualsiasi riferimento correlato al servizio di SIDEL.

- ✓ **Nel caso di valutazione della conformità relativa alla certificazione** il Cliente può recedere dal servizio di valutazione della conformità in qualunque momento dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata a SIDEL; l'interruzione del contratto da parte del Cliente autorizza SIDEL a fatturare allo stesso la tariffa stabilita contrattualmente.

r01.10 Modifiche dei requisiti di certificazione

Nel caso vengano apportate modifiche sostanziali ai requisiti di certificazione, SIDEL provvede ad aggiornare il presente documento e ad informare i soggetti interessati comunicando agli stessi, a mezzo di fax o e-mail o lettera, che il regolamento aggiornato è riportato sul sito internet www.sidelitalia.it dove è possibile scaricarlo/consultarlo; qualora il cliente sia impossibilitato, lo stesso si impegna a chiedere a SIDEL per iscritto copia del regolamento revisionato.

a) modifiche derivanti dall'applicazione della norma di riferimento

- in questo caso il cliente viene informato dell'applicazione della modifica secondo le modalità sopra descritte, ma non può rifiutare la revisione, in quanto obbligo cogente;

b) modifiche sostanziali derivanti da modifiche imposte dall'Organismo

- in questo caso il cliente viene informato dell'applicazione della modifica secondo le modalità sopra descritte; qualora SIDEL non riceva alcuna risposta da parte del cliente, entro 30 gg. dalla data di invio della comunicazione di variazione del regolamento, la stessa, avvalendosi della regola di silenzio-assenso, considera il contratto riconfermato.

Quanto sopra vale per le verifiche periodiche e le straordinarie, in quanto per le certificazioni una volta effettuato l'intervento il rapporto è chiuso.

r01.11 Reclami, Ricorsi, Contenziosi

Ogni cliente o parte interessata ha il diritto di rivolgere a SIDEL eventuali **Reclami** in relazione al servizio per l'effettuazione delle attività di valutazione della conformità relativa alle verifiche e alla certificazione fornito da quest'ultimo. Il reclamo è la manifestazione di insoddisfazione dell'organizzazione rispetto ad aspetti amministrativi, tecnici, prestazionali delle attività svolte da SIDEL.

Il Reclamo deve essere formalizzato utilizzando il modulo T54_asc "Segnalazione Reclami" disponibile sul sito www.sidelitalia.it, ed inviato per mezzo raccomandata A/R a SIDEL, entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui è rilevata la circostanza che si intende impugnare.

SIDEL, al ricevimento del reclamo, segnala al reclamante la presa in carico dello stesso entro 5 giorni lavorativi, inoltre avvalendosi di personale non coinvolto nel processo decisionale di valutazione della conformità, provvede al suo esame e all'individuazione delle cause che lo hanno originato e decide in merito alle azioni da intraprendere.

In caso di non validazione del Reclamo, SIDEL provvede ad inviare al reclamante relativa comunicazione entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dello stesso.

In caso di validazione del reclamo, le decisioni prese vengono comunicate al reclamante entro 50 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del reclamo.

	<i>Regolamento del servizio di valutazione della conformità degli ascensori finalizzata alla certificazione e alle verifiche e uso del marchio</i>	<i>Codice</i> <i>R 01_asc</i>	<i>Revisione</i> 11
			<i>Pagina</i> 12 di 14

Il cliente o il reclamante che non ha accettato la decisione dell'organismo ha la facoltà di fare opposizione avverso (**Ricorso**) alle decisioni deliberate da SIDEL in merito al servizio di valutazione della conformità relativa alle verifiche e alla certificazione, esponendo le ragioni del suo dissenso. Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da SIDEL nell'ambito delle attività di verifica e certificazione.

Il Ricorso deve essere formalizzato e inviato per mezzo raccomandata A/R a SIDEL, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa alla decisione che si intende impugnare.

SIDEL, al ricevimento del ricorso, segnala al ricorrente la presa in carico dello stesso entro 5 giorni lavorativi, inoltre avvalendosi di personale non coinvolto nel processo decisionale di valutazione della conformità, prende in carico il ricorso e attiva l'istruttoria dello stesso acquisendo eventuali ulteriori informazioni. Al termine dell'istruttoria attiva la fase di valutazione e di decisione finale.

L'esito della valutazione del ricorso viene comunicato al ricorrente a mezzo di raccomandata o posta certificata, entro 50 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso, nel caso in cui gli elementi disponibili per la valutazione siano esaustivi; qualora, invece, ai fini della valutazione si renda necessaria l'acquisizione di ulteriori dati e informazioni, l'esito viene comunicato al ricorrente a mezzo raccomandata o posta certificata, entro 90 giorni lavorativi dall'inizio dell'acquisizione dei nuovi elementi.

Tutte le spese relative al ricorso, compresi eventuali necessari accertamenti, sono a carico della parte soccombente.

Tutti i **Contenziosi** che dovessero insorgere tra SIDEL e la parte interessata, relativamente alle decisioni deliberate da SIDEL in merito al servizio delle attività di valutazione della conformità relativa alle verifiche e alla certificazione, vengono sottoposti per competenza alla decisione del Foro Competente di Bologna.

r01.12 Tariffe

I termini di calcolo delle tariffe, relative al servizio per le attività di valutazione della conformità relativa alla certificazione e alle verifiche di SIDEL, sono riportate sul Tariffario relativo al servizio di valutazione della conformità degli ascensori e della Direttiva 2014/33/UE" reso disponibile, a fronte di specifica richiesta, agli interessati.

r01.13 Riservatezza

SIDEL si impegna a mantenere riservate, salvo eventuali disposizioni di legge o giudiziale o prescrizione contraria delle norme di riferimento, tutte le informazioni ottenute o prodotte nel contesto delle attività di valutazione della conformità e quelle riguardanti il Cliente ottenute da fonti diverse (ad esempio dal reclamante o da autorità in ambito legislativo).

Fanno eccezione le informazioni che il cliente rende disponibili al pubblico e quelle che SIDEL, per lo svolgimento delle proprie attività deve comunicare e diffondere alle Autorità competenti o per rispondere a reclami; in quest'ultimo caso SIDEL chiede al Cliente, in ambito contrattuale, il proprio consenso ai sensi di legge, alla diffusione e al trattamento dei propri dati, documenti e informazioni.

r01.14 Elenco dei prodotti certificati

Le certificazioni rilasciate da SIDEL vengono registrate sistematicamente in apposito "Registro dei prodotti certificati". L'elenco dei prodotti certificati e delle relative certificazioni viene mantenuto costantemente aggiornato e reso disponibile, su richiesta, alle parti per consultazione.

r01.15 Reclami ai Clienti

Il Cliente del servizio di valutazione della conformità finalizzata alla certificazione ha l'obbligo di gestire e documentare adeguatamente tutti i reclami che riceve dagli utilizzatori e da ogni altro soggetto interessato, in particolare:

- mantenere una registrazione di tutti i reclami di cui è a conoscenza, relativi ai prodotti ottenuti con il processo oggetto della certificazione;
- rendere disponibili tali registrazioni, su richiesta di SIDEL;

	<i>Regolamento del servizio di valutazione della conformità degli ascensori finalizzata alla certificazione e alle verifiche e uso del marchio</i>	<i>Codice</i> <i>R 01_asc</i>	<i>Revisione</i> 11
			<i>Pagina</i> 13 di 14

- attivare le opportune azioni correttive a seguito di tali reclami o di ogni carenza nei prodotti o servizi che hanno effetto sulla conformità ai requisiti della certificazione;
- documentare le azioni correttive adottate.

r01.16 Uso dei marchi

SIDEL utilizza il logo Accredia nel pieno rispetto delle regole indicate nel documento RG-09 “Regolamento per l’utilizzo del marchio Accredia”, che qui si intende integralmente richiamato.

Il marchio SIDEL è rappresentato dal seguente logo utilizzato solo ed esclusivamente per la valutazione della conformità.



Il Cliente, nel far riferimento alla propria certificazione di prodotto nei mezzi di comunicazione, quali documenti, opuscoli o materiale pubblicitario, ha l’obbligo di conformarsi ai requisiti riportati nel presente documento.

Uso del Marchio SIDEL

- Per l’utilizzo regolamentare del marchio sopra riportato, SIDEL fa riferimento ai criteri stabiliti dalla norma UNI CEI 70009 in base alla quale il marchio è:
 - Proprietà di SIDEL che esercita una protezione legale per quanto riguarda la sua configurazione, il suo controllo e il suo uso;
 - Inconfondibile, codificato e progettato in modo da facilitare il rilevamento della contraffazione o di altre forme di impiego abusivo;
 - Non trasferibile da un prodotto ad un altro;
 - Direttamente apposto su ciascuna unità di prodotto, eccetto quando le dimensioni fisiche o il tipo di prodotto non lo permettono; in tal caso il marchio è applicabile sul più piccolo involucro nel quale l’unità di prodotto è posta in commercio.
- Il marchio SIDEL può essere utilizzato esclusivamente:
 - a. dai Clienti a cui è stato rilasciato il certificato secondo e la procedura di cui all’allegato VIII della Direttiva 2014/33/UE:
 - Sulle targhe ed etichette degli impianti per i quali è stato rilasciato il certificato;
 - sulla carta intestata dell’azienda e nei documenti fiscali ma solo con esplicito ed esclusivo riferimento ai prodotti che rientrano nel campo della valutazione della conformità;
 - Su materiale pubblicitario (dépliant, manifesti, progetti pubblicitari), dell’azienda ma solo con esplicito ed esclusivo riferimento ai prodotti che rientrano nel campo della certificazione;
- L’uso del marchio deve rispettare i colori e le proporzioni dimensionali depositati presso l’ufficio brevetti di Bologna;
- In tutti i casi sopra citati l’utilizzo del marchio SIDEL da parte del Richiedente deve essere preceduto dall’invio a SIDEL di un campione definitivo (targhe, etichette, carta intestata, documenti fiscali, materiale pubblicitario) ed è

	<i>Regolamento del servizio di valutazione della conformità degli ascensori finalizzata alla certificazione e alle verifiche e uso del marchio</i>	<i>Codice</i> R 01_asc	<i>Revisione</i> 11
			<i>Pagina</i> 14 di 14

subordinato all'approvazione da parte di SIDEL per la verifica della compatibilità con i requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti applicabili;

- Il marchio SIDEL può essere associato al marchio dell'ente di accreditamento purché vengano rispettate le prescrizioni previste dal regolamento specifico dello stesso ente; in particolare non deve in nessun modo apparire che il marchio dell'ente di accreditamento riguardi il processo di valutazione della conformità;
- Il Cliente cui è stato rilasciato il certificato non può, in nessun caso, utilizzare il marchio SIDEL su prodotti e/o documenti che non riguardino lo schema di valutazione della conformità relativo all'allegato VIII della Direttiva 2014/33/UE né tantomeno concedere sub-licenze per l'utilizzo dello stesso;
- Il Cliente non deve utilizzare il marchio SIDEL sui biglietti da visita, non deve apporre il marchio su documenti emessi dal Richiedente stesso in modo da lasciar intendere che SIDEL ne attesti la conformità del contenuto;
- L'autorizzazione all'uso del marchio SIDEL dura sino a decadenza, per applicazione di sanzioni di sospensione e ritiro della certificazione o rinuncia o disdetta del Richiedente al contratto con SIDEL. Contestualmente il Richiedente deve cessare immediatamente l'utilizzo del marchio e la distribuzione di ogni materiale che lo riproduca;
- L'uso improprio e L'uso fraudolento del marchio SIDEL viene perseguito legalmente.

Uso dei Certificati

Il certificato rilasciato da SIDEL deve essere utilizzato esclusivamente con riferimento all'impianto o al modello per cui è stato riconosciuto;

- Eventuali modifiche non consentite apportate all'impianto (*Impianti in Deroga*) per il quale è stato rilasciato il certificato comportano il decadimento della certificazione;
- Qualora il Cliente fornisca copie dei documenti di certificazione ad altri, i documenti devono essere riprodotti nelle loro interezze;
- L'uso improprio e L'uso fraudolento del certificato vengono perseguiti legalmente.

Materiale pubblicitario

- La riproduzione e la diffusione di materiale pubblicitario nonché la pubblicità su mezzi multimediali deve essere autorizzata da SIDEL;
- Il materiale pubblicitario riguardante la certificazione dei prodotti certificati deve rispettare i seguenti requisiti:
 - I riferimenti allo stato di certificazione devono essere chiari ed esclusivi ai prodotti per i quali si è ottenuta la certificazione;
 - Si deve rendere chiaro che la certificazione rilasciata da SIDEL si riferisce a specifici prodotti e non si deve far credere che ad essere certificata sia l'azienda o la sua organizzazione.

La pubblicità ingannevole viene perseguita legalmente.